

INDICAZIONI OPERATIVE per la compilazione

Definizione di conflitto di interesse

Si configura un conflitto di interesse quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio sono adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto in qualità di incaricato di pubblico servizio. Detti interessi privati possono essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di coniugio, parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

Rapporti di collaborazione retribuiti con soggetti privati

L'obbligo di informazione ricorre in presenza di tutti i rapporti di collaborazione con privati, retribuiti, avuti negli ultimi tre anni, quindi, anche con soggetti che non abbiano avuto interessi connessi con le pratiche affidate. Questi ultimi vanno ulteriormente specificati nella seconda parte.

Si ritiene utile richiamare le seguenti definizioni:

Compartecipazioni finanziarie o patrimoniali in ditte o imprese

S'intende la detenzione o l'acquisizione di quote finanziarie o patrimoniali di imprese, siano esse società di persone o di capitali o ditte individuali, anche se tali quote non siano tali da detenere il controllo dell'impresa; tali partecipazioni possono porre il personale in conflitto con lo svolgimento delle attività connesse al profilo con cui operano sul sistema informativo.

Definizioni utili per gradi di parentela/convivenza

Coniugio

Il rapporto di coniugio sussiste fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ne consegue che rientra nella nozione di coniuge anche il coniuge in stato di separazione.

Unioni civili

- nel concetto di "rapporto di coniugio" rientra, oltre al matrimonio, l'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 1, comma 20, primo periodo, l. 20 maggio 2016 n. 76);
- l'unione civile tra persone dello stesso sesso non crea vincoli di affinità tra il componente l'unione e i parenti dell'altro componente, in assenza di un espresso richiamo nella legge istitutiva alle norme del Codice civile in materia di affinità (art. 1, comma 20, secondo periodo, l. 20 maggio 2016 n. 76);
- l'unione civile tra persone dello stesso sesso non crea vincoli di parentela tra il componente l'unione e i discendenti dell'altro componente, in assenza di un espresso richiamo nella legge istitutiva alle norme del Codice civile in materia di parentela (art. 1, comma 20, secondo periodo, l. 20 maggio 2016 n. 76).

Convivenze di fatto

"Si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile" (art. 1, comma 36, l. 20 maggio 2016 n. 76).

Convivenze anagrafiche

Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune (art. 5, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

Famiglia anagrafica

Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona (art. 4, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223). La famiglia anagrafica è quindi potenzialmente mutevole in base all'elemento oggettivo della dimora abituale e dell'intento soggettivo di restare in un sito determinato.

Affinità

Art. 78 cc

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.

Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.

Alla luce della norma in esame l'affinità non cessa a seguito dello scioglimento del matrimonio per divorzio.

Come si calcolano i gradi di parentela:

Nella linea retta il grado di parentela si calcola contando le persone sino allo stipite comune, senza calcolare il capostipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti sino allo stipite comune (da escludere) e da questo discendendo all'altro parente.

Per gli affini, si seguono gli stessi criteri dettati per parentela. Alcuni esempi:

Parenti di primo grado

- Figli e genitori (linea retta).

Parenti di secondo grado

- Fratelli e sorelle; linea collaterale: sorella, padre (che non si conta), sorella.
- Nipoti e nonni; linea retta: nipote, padre, nonno (che non si conta).

Parenti di terzo grado

- Nipote e zio; linea collaterale: nipote, padre, nonno (che non si conta - zio).
- Bisnipote e bisnonno; linea retta: bisnipote, padre, nonno, bisnonno (che non si conta).

Parenti di quarto grado

- Cugini; linea collaterale: cugino, zio, nonno (che non si conta), zio, cugino.

Affini di primo grado

- Suocero e genero (in quanto la moglie è parente di primo grado con il proprio padre), suocero e nuora.

Affini di secondo grado

- marito e fratello della moglie (in quanto la moglie è parente di secondo grado con il proprio fratello), etc.

Affini di terzo grado

- zio del marito rispetto alla moglie (lo zio è parente di terzo grado rispetto al marito-nipote), zia della moglie rispetto al marito ecc...

Affini di quarto grado

- cugino del marito rispetto alla moglie (i cugini sono, fra di loro, parenti di quarto grado).

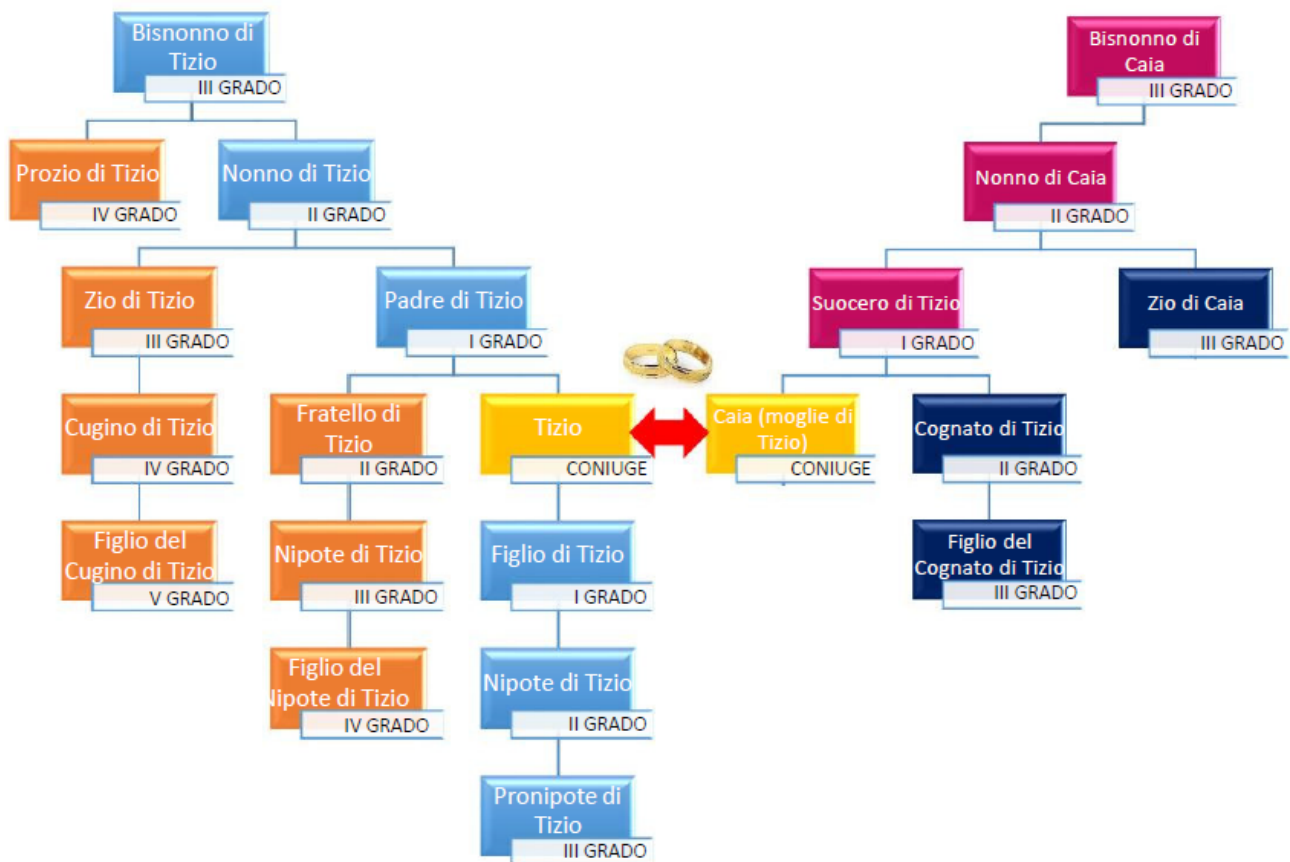
Tabella riassuntiva gradi di parentela

Soggetto	Grado di parentela
genitori	parenti in linea retta ascendente di 1° grado
nonni	parenti in linea retta ascendente di 2° grado
bisnonni	parenti in linea retta ascendente di 3° grado
figli	parenti in linea retta discendente di 1° grado
nipoti	parenti in linea retta discendente di 2° grado
bisnipoti	parenti in linea retta discendente di 3° grado
fratelli e sorelle	parenti in linea collaterale di 2° grado
nipoti (figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 3° grado
pronipoti (figli di figli di fratelli)	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di pronipoti	parenti in linea collaterale di 5° grado
zii paterni e materni	parenti in linea collaterale di 3° grado
cugini	parenti in linea collaterale di 4° grado
figli di cugini	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli di figli di cugini	parenti in linea collaterale di 6° grado
prozii (fratelli dei nonni)	parenti in linea collaterale di 4° grado
cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 5° grado
figli dei cugini dei genitori	parenti in linea collaterale di 6° grado

PARENTELA E AFFINITA': SCHEMA GRAFICO RIEPILOGATIVO

Per facilitare l'individuazione delle parentele e delle affinità, è stato realizzato uno schema grafico riassuntivo delle posizioni giuridiche rilevanti per la legge italiana, corredato da legenda esplicativa. Accanto ad ogni parente/affine è inoltre indicato il grado della relazione rispetto a Tizio, che rappresenta il centro dello schema.

- = CONIUGI
- = PARENTI IN LINEA RETTA
- = PARENTI IN LINEA COLLATERALE
- = AFFINI IN LINEA RETTA
- = AFFINI IN LINEA COLLATERALE



Normativa utile in tema di astensione

L. n. 241/1990

Art. 6-bis

(“Conflitto di interessi”)

“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

Art. 6

(“Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse”)

comma 2 “Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.”.

Art. 7

(“obbligo di astensione”)

Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza

Art. 14

(“Contratti ed altri atti negoziali”)

Comma 2

Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

Comma 3

Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

CONFLITTO DI INTERESSI

Secondo l'interpretazione della giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. La gestione del conflitto di interessi è, dunque, espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa.

CONFLITTO STRUTTURALE

Tale ipotesi di conflitto si realizza quando il conferimento di un incarico nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato regolati, finanziati o in controllo pubblico, configuri una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma generalizzata e permanente, cd. strutturale, in relazione alle posizioni ricoperte e alle funzioni attribuite.

In altri termini, nell'assunzione di uno specifico incarico pubblico, l'imparzialità nell'espletamento dell'attività amministrativa risulta pregiudicata in modo sistematico da preesistenti interessi estranei all'esercizio della medesima.